

LEGA NORD

per l'Indipendenza della Padania



UFFICIO REGOLAMENTI
E TESSERAMENTO

*Futuro è
Indipendenza*

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO FEDERALE ORDINARIO

del 21 maggio 2017

Approvato dal Consiglio Federale in data 10 aprile 2017

Premesse:

In forza dell'art. 9 dello Statuto, il Congresso Federale convocato dal Segretario Matteo Salvini è l'organo rappresentativo di tutti gli associati della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed esamina le attività svolte dalle Nazioni.

Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale e 13 (tredici) membri del Consiglio Federale così ripartiti: 6 (sei) iscritti alla Nazione Lega Lombarda, 3 (tre) iscritti alla Nazione Lega Veneta, 2 (due) iscritti alla Nazione Piemonte, 1 (uno) iscritto alla Nazione Emilia, 1 (uno) iscritto alla Nazione Friuli Venezia Giulia.

Art. 1 - Convocazione

Il Congresso Federale, convocato dal Segretario Federale a seguito dell'indizione deliberata nella riunione del Consiglio Federale del 3 aprile c.a., si costituisce secondo i termini di convocazione, nella giornata di domenica 21 maggio.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, ed essere esposto, ben visibile, nelle sedi Nazionali almeno 30 (trenta) giorni prima della data del Congresso.

Entro 30 (trenta) giorni (fa fede la data del timbro postale) dall'atto di convocazione è inviata comunicazione scritta agli aventi diritto, a mezzo raccomandata o con altro mezzo che confermi l'avvenuto inoltro della convocazione al destinatario.

Tutti i convocati dovranno presentarsi, all'ora stabilita, all'ufficio accrediti esibendo agli addetti un documento di riconoscimento e la tessera di S.O.M. dell'anno in corso (2017), pena l'esclusione dalle assise congressuali.

Art. 2 - Partecipanti

Esclusi coloro che sono incorsi in quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto, riportando provvedimenti definitivi o immediatamente esecutivi, partecipano al Congresso Federale con diritto di parola e di voto, purché in regola con il tesseramento di Socio Ordinario Militante per l'anno 2017:

- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- i membri del Consiglio Federale;
- i Padri Fondatori;
- i Presidenti Nazionali delle Nazioni con almeno 50 S.O.M.;
- i Segretari Nazionali;
- i Segretari Provinciali delle Nazioni con almeno 50 S.O.M.;
- i Parlamentari e gli Eurodeputati;
- i Consiglieri Regionali;
- i Presidenti di Provincia;
- i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia o delle Aree Metropolitane;
- 400 delegati espressi dai Congressi Nazionali delle Nazioni con almeno 50 S.O.M.

Ai Soci 2017, previa esibizione della tessera, è consentito di assistere ai lavori congressuali, senza diritto di voto e di parola.

I rappresentanti della stampa potranno assistere solo se debitamente accreditati.

Art. 3 – Nomina della Commissione Verifica Poteri

Il Consiglio Federale nomina, con apposita delibera, una Commissione Verifica Poteri, necessaria per l'inizio dei lavori dell'Assemblea Congressuale.

Detta Commissione è composta da 5 (cinque) partecipanti al Consiglio Federale, con o senza diritto di voto, con anzianità minima di 5 (cinque) anni di militanza.

Art. 4 - Compiti della Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri dovrà:

1. Accertare l'identità personale degli aventi diritto e la relativa iscrizione al Movimento per l'anno in corso (2017) nella qualifica di Socio Ordinario Militante, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, vidimando tutte le pagine degli elenchi dei delegati eletti e dei membri di diritto;
2. Verificare la qualifica di congressista avente diritto;

La Commissione nomina, al suo interno, un Presidente e delibera a maggioranza semplice dei componenti; il giudizio della Commissione è inappellabile.

Espletati gli accertamenti, gli incaricati dalla Commissione rilasciano un braccialetto inamovibile e/o un documento d'identificazione/diritto al voto personale, numerato progressivamente, vidimato da un incaricato dalla Commissione stessa e portato sempre in modo ben visibile durante i lavori congressuali. Il possesso di tali segni distintivi consente l'accesso al settore riservato ai congressisti dove, oltre ad essi, possono accedere solo gli addetti al servizio d'ordine e gli addetti alle operazioni elettorali.

Ai congressisti che interverranno dopo l'apertura dei lavori, l'accesso è consentito con le modalità di cui sopra.

Art. 5 - Validità ed apertura dei lavori

Il Congresso Federale inizia il giorno 21 maggio all'orario indicato nella convocazione ed è valido, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Esaurite le formalità di cui sopra, il Presidente della Commissione Verifica Poteri comunica il numero dei congressisti presenti. In caso di prima convocazione, prima di dichiarare aperti i lavori del Congresso, si dovrà procedere alla verifica del numero legale.

Trascorsa un'ora senza che sia raggiunto il numero legale, il Congresso sarà automaticamente riconvocato all'orario di seconda convocazione.

In seconda convocazione sarà valido indipendentemente dal numero dei presenti.

Le operazioni di accredito terminano irrevocabilmente quattro ore dopo l'orario di prima convocazione.

Art. 6 - Ufficio di Presidenza del Congresso

Il Consiglio Federale nomina l'ufficio di Presidenza, composto da:

- il Presidente congressuale;
- due Vicepresidenti;
- due Segretari che redigono il verbale della seduta;

Nomina inoltre tre Questori i quali, pur non facendo parte dell'Ufficio di Presidenza, interverranno dietro specifico mandato del Presidente, per la cura dell'ordinato svolgimento dei lavori dell'assemblea avvalendosi del Servizio d'Ordine del Movimento.

Art. 7 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza

I compiti dell'Ufficio di Presidenza sono:

1. Assicurare il regolare svolgimento del programma dei lavori congressuali;
2. Assicurare il regolare svolgimento delle votazioni e delle operazioni elettorali;
3. Dirimere eventuali controversie interpretative o procedurali con giudizio inappellabile.

Per le operazioni elettorali l'Ufficio di Presidenza potrà avvalersi di un numero di scrutatori, da esso stesso designati.

Art. 8 - Interventi

Coloro che intendono intervenire dovranno presentare, entro le ore 13.00 di venerdì 19 maggio, specifica richiesta scritta alla Segreteria Organizzativa Federale che inserirà il nominativo nell'elenco degli oratori, secondo gli spazi ad essi dedicati.

Il Presidente regola gli interventi dei congressisti e la relativa durata sulla base delle richieste pervenute.

La durata massima degli interventi sarà stabilita dal Presidente del Congresso, sulla base delle richieste pervenute e tenendo in debita considerazione i tempi disponibili.

Superati i limiti temporali prescritti, il Presidente provvederà a togliere la parola.

I congressisti iscritti che, chiamati a parlare, non sono presenti, perdono il diritto di parola.

Art. 9 – Atti d'indirizzo

Tutti gli atti d'indirizzo (mozioni propositive, ordini del giorno o altri documenti) purché dattiloscritti, sottoscritti dalle firme della maggioranza dei Segretari Nazionali, previa delibera dei rispettivi Consigli Nazionali, oppure approvati dal Consiglio Federale, andranno depositati presso la Segreteria Organizzativa Federale entro le ore 13.00 di venerdì 19 maggio.

Non sono ammissibili atti d'indirizzo sul testo dello Statuto o che non siano compatibili con esso.

Il testo è approvato con la maggioranza assoluta dei congressisti votanti.

Art. 10 – Pre-candidature

Le pre-candidature alla carica di Segretario Federale dovranno essere depositate personalmente entro le ore 18.00 di martedì 18 aprile c/o la Segreteria Organizzativa Federale, che provvederà alla verifica dei requisiti previsti dall'art.10 dello Statuto e alla regolare iscrizione del SOM per l'anno in corso (2017).

Tutti i SOM 2016 che hanno maturato un anno di anzianità di militanza al 31 dicembre 2016, esclusi coloro che sono incorsi in quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto, riportando provvedimenti definitivi o immediatamente esecutivi, potranno sottoscrivere le candidature a Segretario Federale, presso i seggi in cui sono iscritti alle consultazioni primarie, dalle ore 08.00 di sabato 22 aprile alle ore 20.00 di domenica 7 maggio. Ogni SOM non può sottoscrivere più di una candidatura, pena la nullità di tutte le sue firme. Ogni Segreteria Provinciale e/o Nazionale dovrà comunicare ai propri SOM gli orari di apertura delle sedi. Le sottoscrizioni possono avvenire anche in altro luogo del territorio di competenza, purché sotto l'organizzazione e la responsabilità del Segretario Provinciale e/o Nazionale.

Per la raccolta delle sottoscrizioni si potranno utilizzare solo i moduli predisposti dalla Segreteria Organizzativa Federale. Il Segretario Provinciale e/o Nazionale, competente per territorio, sarà garante dell'autenticità delle firme e dovrà contestualmente registrarle anche sul supporto informatico messo a disposizione dalla Segreteria Federale.

Tra le ore 9.00 e le ore 13.00 di lunedì 8 maggio i Segretari Provinciali e/o Nazionali consegnano i moduli alla Segreteria Federale, in via Bellerio 41 a Milano, che procede al conteggio delle sottoscrizioni a sostegno di ciascun candidato e ne comunica l'esito agli interessati.

Saranno candidati alla carica di Segretario Federale, e quindi parteciperanno alle consultazioni primarie, solo coloro che avranno raggiunto un minimo di 1000 (mille) sottoscrizioni.

Art. 11 - Candidature

I candidati alla carica di Segretario Federale dovranno depositare presso la Segreteria Organizzativa Federale, entro le ore 13.00 di giovedì 11 maggio, il loro programma ed una lista di candidati alla carica di Membro del Consiglio Federale, ad essi collegata, composta da un minimo di 13 (tredici) ad un massimo di 15 (quindici) nominativi. Tali liste dovranno prevedere la presenza di almeno 6 (sei) iscritti alla Nazione Lega Lombarda, almeno 3 (tre) iscritti alla Nazione Lega Veneta, almeno 2 (due) iscritti alla Nazione Piemonte, almeno 1 (uno) iscritto alla Nazione Emilia, almeno 1 (uno) iscritto alla Nazione Friuli Venezia Giulia.

In ciascuna lista di candidati alla carica di Membro del Consiglio Federale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Entro le ore 18.00 di venerdì 12 maggio la Segreteria Federale pubblica sul sito internet www.leganord.org i programmi e le liste.

E' consentita a tutti gli aventi diritto iscritti alla Nazione Lega Lombarda o alla Nazione Lega Veneta o alla Nazione Piemonte, ad eccezione di coloro già presenti nelle liste collegate ai candidati Segretari, la presentazione di candidature indipendenti alla carica di membro del Consiglio Federale. Tali candidature dovranno essere depositate entro le ore 13.00 di mercoledì 17 maggio presso la Segreteria Organizzativa Federale, sottoscritte

dall'interessato e da un totale di almeno 10 (dieci) congressisti. Ciascun congressista può sottoscrivere una sola candidatura. In caso di firme plurime saranno tutte ritenute nulle e il sottoscrittore sarà escluso dal Congresso.

Tutti i candidati alla carica di Membro del Consiglio Federale dovranno avere maturato 5 (cinque) anni di anzianità di militanza nel giorno di svolgimento del Congresso e dovranno essere in regola con il tesseramento dell'anno in corso (2017).

Art. 12 – Primarie

Tra tutti i candidati alla carica di Segretario Federale si svolge nella giornata di domenica 14 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, una consultazione primaria tra tutti i Soci Ordinari Militanti in regola con il tesseramento 2016 e con almeno 365 giorni di anzianità di militanza maturata entro il 31 dicembre 2016, esclusi coloro che sono incorsi in quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto, riportando provvedimenti definitivi o immediatamente esecutivi.

I seggi saranno istituiti presso le sedi di ciascuna Sezione Provinciale, eccezion fatta per: le province di Milano e della Martesana che avranno un unico seggio a Milano; le province di Torino e Canavese che avranno un unico seggio a Torino; le province di Romagna, Toscana, e Marche che avranno come seggi rispettivamente le Sedi Nazionali di Forlì, Sesto Fiorentino e Fano.

I Presidenti di seggio dovranno essere iscritti ad una Sezione Provinciale diversa da quella/e del seggio e saranno indicati, tra i congressisti, dal Consiglio Federale. Per le operazioni di voto si avvarranno del supporto di un VicePresidente di propria scelta, purché Socio Ordinario Militante in regola col tesseramento 2017 ed iscritto ad una Sezione Provinciale diversa da quella/e del seggio, e di 3 (tre) scrutatori messi a disposizione dalla locale Segreteria Provinciale/Nazionale scelti tra gli aventi diritto al voto.

Il Presidente incaricato e il Vicepresidente da lui nominato saranno iscritti tra gli aventi diritto al voto del seggio in cui eserciteranno la loro funzione anziché in quello di appartenenza. I SOM che, per motivi di servizio alle consultazioni primarie, si troveranno fuori seggio nella giornata di domenica 14 maggio, sono autorizzati dal Responsabile Organizzativo Federale, previa richiesta inoltrata entro le ore 13.00 di giovedì 11 maggio, a votare in altra sede.

Le schede saranno predisposte dalla Segreteria Federale e consegnate ai Presidenti incaricati. Sulle schede saranno riportati i nominativi delle candidature pervenute a norma degli articoli 10 ed 11 del presente Regolamento. Sarà valido solo il voto espresso con un croceseppo apposto sul nominativo del candidato. Ogni altro segno, indicazione o nome apposto, rende nulla la scheda.

Alle ore 17.00, completate le operazioni di voto, il Presidente procederà allo spoglio presso il seggio avvalendosi della collaborazione del VicePresidente e degli scrutatori. Al termine dello spoglio dovrà comunicare il risultato della consultazione alla Segreteria Organizzativa Federale, quindi redigere verbale e sigillare le buste contenenti le schede, votate e non. Il Presidente recapiterà tutto il materiale elettorale entro le ore 13.00 di lunedì 15 maggio presso la Segreteria Organizzativa Federale. Sino a tale consegna il Presidente custodirà il materiale sotto la sua completa responsabilità.

La Segreteria Organizzativa Federale, sulla base delle comunicazioni, delle schede e dei verbali pervenuti dai Presidenti di Seggio, calcola il numero di voti ricevuti da ciascun candidato e stila la graduatoria ordinata per il numero di voti ricevuti da ognuno.

Ai candidati è garantita la possibilità di indicare, per assistere alle operazioni di scrutinio, un proprio rappresentante in ogni Seggio Elettorale, comunicando i nominativi alla Segreteria Organizzativa Federale entro giovedì 11 maggio alle ore 13.00.

I rappresentati dovranno essere scelti tra tutti coloro che avranno diritto a partecipare alla consultazione primaria.

Nel caso solo un candidato abbia presentato la candidatura, nelle modalità previste e con il numero di firme necessarie, le consultazioni primarie non hanno luogo.

Art. 13 - Votazioni

a) Il Congresso Federale con voto palese, a maggioranza assoluta dei votanti, fatta salva la facoltà del Congresso di deliberare il voto in forma segreta, elegge il Segretario Federale.

Si procede ponendo in votazione il candidato arrivato primo in graduatoria alle consultazioni primarie. Se ottiene la sopraddetta maggioranza, è eletto Segretario Federale; in caso contrario si sottopone alla votazione il candidato secondo in graduatoria alle consultazioni primarie. Se ottiene la sopraddetta maggioranza, è eletto Segretario Federale; in caso contrario si prosegue in egual modo sino ad esaurimento della graduatoria.

In caso di non svolgimento delle consultazioni primarie si procede ponendo in votazione con le modalità di cui sopra il nominativo dell'unico candidato alla carica di Segretario Federale.

L'elezione del Segretario Federale determina l'elezione di 10 (dieci) membri del Consiglio Federale tra i candidati presenti nella lista a lui collegata, individuati in ordine di presentazione nella stessa, dei quali: 5 (cinque) iscritti alla Nazione Lega Lombarda, 2 (due) iscritti alla Nazione Liga Veneta, 1 (uno) iscritto alla Nazione Piemonte, 1 (uno) iscritto alla Nazione Emilia ed 1 (uno) iscritto alla Nazione Friuli Venezia Giulia.

In presenza di più candidature alla carica di Segretario Federale, al candidato che risulti il primo dei non eletti, è assegnato il seggio del Consiglio Federale a tutela delle minoranze, così come previsto dall'articolo 12 dello Statuto.

b) Per l'elezione degli altri 3 (tre) membri del Consiglio Federale sarà predisposto, per ogni Nazione che ne abbia titolo, un elenco dei candidati indipendenti iscritti alla stessa che potranno essere votati dai congressisti iscritti a quella Nazione.

Per la chiamata al voto, si dovrà estrarre a sorte l'ordine delle Nazioni, dopo di che, si procederà al voto dei congressisti in ordine alfabetico.

Ogni congressista può esprimere sulla scheda elettorale una sola preferenza scrivendo il cognome o il cognome e nome del candidato prescelto. Ogni altro segno, indicazione o altro nome rende nulla la scheda.

E' eletto membro del Consiglio Federale, per ogni Nazione, il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze tra i candidati indipendenti della stessa. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di militanza ed in subordine il candidato con maggiore anzianità di tesseramento. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

In assenza di candidature indipendenti, per una o più Nazioni, il corrispondente seggio vacante sarà assegnato al candidato primo dei non eletti, della lista collegata al Segretario Federale eletto, iscritto alla medesima Nazione.

Art. 14 - Gli scrutini

Gli scrutatori designati in base all'art. 7 del presente Regolamento, unitamente all'Ufficio di Presidenza, costituiscono il Seggio Elettorale, responsabile delle operazioni di voto e degli eventuali scrutini.

Nel caso di votazioni segrete, ultimate le operazioni, il Presidente del Congresso dichiara chiuse le votazioni e dà inizio allo spoglio delle schede, coadiuvato dai componenti del Seggio Elettorale.

Le modalità dello spoglio sono stabilite direttamente dall'Ufficio di Presidenza a sua discrezione.

Di ogni operazione si redige un verbale dettagliato e in duplice copia, controfirmato dai componenti il Seggio Elettorale. Una copia sarà esposta in Sede Federale, e una copia sarà allegata, oltre che trascritta, al libro dei verbali del Consiglio Federale della Lega Nord.

Finite le operazioni di spoglio, il Presidente proclamerà il risultato delle votazioni, esporrà copia del Verbale di votazione e, dopo l'intervento del Segretario Federale neoeletto, dichiarerà chiusa l'assemblea congressuale.

Art. 15 - Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, non è consentita la partecipazione per delega al Congresso Federale.

Dal 10 aprile, sino a tutto il 21 maggio, sono sospesi i trasferimenti di Soci Militanti tra Province diverse e la deliberazione di provvedimenti disciplinari a carico dei SOM da parte dei Consigli Direttivi Nazionali e Provinciali.

.....